



Bruxelles, 3.3.2016  
COM(2016) 94 final

2016/0057 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Con l'adesione della Repubblica di Croazia l'Unione europea ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato connessi all'elenco tariffario della Croazia allo scopo di convenire infine un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC.

Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato la questione del ritiro di concessioni specifiche collegato al ritiro dell'elenco della Repubblica di Croazia, nel quadro della sua adesione all'Unione europea.

I negoziati con la Repubblica orientale dell'Uruguay hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere siglato a Nairobi il 18 dicembre 2015 ("l'accordo"). La Commissione propone di conseguenza al Consiglio di autorizzare la firma dell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con la prassi dell'UE seguita nei precedenti allargamenti dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta segue la prassi dell'UE, che è coerente con le politiche dell'UE nei settori dell'azione esterna e dell'agricoltura.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE per la firma degli accordi internazionali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La Repubblica orientale dell'Uruguay ha risentito del ritiro delle concessioni della Croazia. Gli adeguamenti compensativi non eccedono i diritti dell'Uruguay a tale riguardo. La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE è prescritta una decisione del Consiglio che autorizza la firma dell'accordo.

### **3. CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione INTA) è stato informato.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Cfr. la scheda finanziaria.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi**

La Commissione propone al Consiglio che l'accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica orientale dell'Uruguay sia firmato a nome dell'Unione. Parallelamente, è presentata al Consiglio una proposta separata relativa alla conclusione dell'accordo.

A seguito dell'accordo la Commissione adotterà un regolamento di esecuzione per ampliare i seguenti contingenti tariffari, a norma dell'articolo 187, lettera a), del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) unica [regolamento (UE) n. 1308/2013]:

- aumento di 76 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato all'Uruguay per «carni disossate di animali della specie bovina, fresche o refrigerate; frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate», voci tariffarie ex 0201 30 00 ed ex 0206 10 95, mantenendo l'attuale dazio contingente del 20%. Il nuovo contingente tariffario è di 4 076 tonnellate;
- aumento di 1 875 tonnellate del contingente tariffario UE «carni di animali della specie bovina, congelate - Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, congelate», voci tariffarie 0202 e 0206.29.91, mantenendo l'attuale dazio contingente del 20%. Il nuovo contingente tariffario è di 54 875 tonnellate.

Le pertinenti misure di attuazione sono in corso di elaborazione parallelamente alla presente proposta.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 18 dicembre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea è approvata a nome di quest'ultima, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI  
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. TITOLO DELLA PROPOSTA**

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

**2. LINEE DI BILANCIO:**

Linea delle entrate: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate

Proposta con incidenza finanziaria sulle entrate – l'effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale<sup>1</sup>)

Linea delle entrate <sup>2</sup> :	Anno N			Anno N+1		
	1,3			1,3		
Situazione a seguito dell'azione						
Linea delle entrate:	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]	
	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	

**4. MISURE ANTIFRODE**

Si applicano le misure generali antifrode connesse all'amministrazione UE dei contingenti doganali e quantitativi.

**5. ALTRE OSSERVAZIONI**

(Metodo/formula utilizzati per il calcolo delle entrate): valore unitario della media delle importazioni commerciali analoghe per gli anni 2012-2014, moltiplicato per i

<sup>1</sup> Gli importi annui devono essere stimati sulla base della formula che figura nella sezione 5, con l'indicazione riportata in una nota a piè di pagina, ad esempio «importo indicativo sulla base della formula concordata». Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

<sup>2</sup> Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali.), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

volumi dei nuovi contingenti tariffari, moltiplicato per il dazio contingente (20%) e al netto del 25% per spese di riscossione. Per gli anni successivi il valore unitario è stato considerato costante.